

COMUNE DI PETTENASCO

Provincia di NOVARA

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare
del rendiconto della
gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIORGIO
GAIDO _____



Sommario

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>6</u>
<u>CONTO DEL BILANCIO</u>	<u>7</u>
<u>Premesse e verifiche</u>	<u>7</u>
<u>Gestione Finanziaria</u>	<u>10</u>
<u>Fondo di cassa</u>	<u>10</u>
<u>Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo</u>	<u>12</u>
<u>Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione</u>	<u>12</u>
<u>Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019</u>	<u>12</u>
<u>Risultato di amministrazione</u>	<u>13</u>
<u>ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI</u>	<u>15</u>
<u>Fondo crediti di dubbia esigibilità</u>	<u>16</u>
<u>Fondo anticipazione liquidità</u>	<u>17</u>
<u>Fondi spese e rischi futuri</u>	<u>17</u>
<u>SPESA IN CONTO CAPITALE</u>	<u>18</u>
<u>SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</u>	<u>18</u>
<u>ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO</u>	<u>19</u>
<u>VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA</u>	<u>22</u>
<u>ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</u>	<u>23</u>
<u>VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE</u>	<u>25</u>
<u>RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI</u>	<u>27</u>
<u>CONTO ECONOMICO</u>	<u>29</u>
<u>STATO PATRIMONIALE</u>	<u>29</u>
<u>SEZIONE PROVINCE</u>	<u>32</u>
<u>RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO</u>	<u>33</u>
<u>(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE</u>	<u>33</u>
<u>CONCLUSIONI</u>	<u>35</u>

Comune di PETTENASCO

Organo di revisione

Verbale n. _____ del 12/05/2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di Pettenasco. che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cossato, lì 05/05/2020

L'organo di revisione

Dott. Giorgio Gaido

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gaido, **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 9 del 31.05.2019;

1* ricevuta in data 10/04/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 23 del 22/04/2020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico(*);
- c) Stato patrimoniale(**);

(*) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'articolo 232, comma 2 del TUEL, non va allegato

(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'articolo 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

2* visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;

3* viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

4* visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

5* visto il D.lgs. 118/2011;

6* visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

7* visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 23 del 30.09.2017 ;

TENUTO CONTO CHE

8* durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; estrazione di campione rappresentativo

9* il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

10* si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

11* le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

12* (*eventuale*) le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Pettenasco registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n._1354_abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente **ha** provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

nel caso di applicazione nel corso del 2019 dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha accertato che **sono state** rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2018 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2019:
Applicazione dell'avanzo del 2019 Parte accantonata Parte vincolata Parte investimenti Parte disponibile
Totale Spesa corrente 8.409,30 8.409,30 Spesa corrente a carattere non ripetitivo Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di prestiti Spesa in c/capitale 1.200,00 1.200,00 Altro Totale avanzo utilizzato
8.409,30 1.200,00 9.609,30

nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) **sono state** destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

- **non ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016; (indicare quale tra le seguenti)

	Partenariato pubblico/ privato
11.1.a) Leasing immobiliare	
11.1.b) Leasing immobiliare in costruendo	
11.1.c) Lease-back	
11.1.d) Project financing	
11.1.e) Contratto di disponibilità	
11.1.f) Società di progetto	

- **ha** dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- **non ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che l'ente **ha** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario **ha** adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nel corso dell'esercizio considerato, **non sono state effettuate** segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento **è stato rispettato** l'obbligo – previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2019, **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nel corso dell'esercizio l'ente **non ha** provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo ;
- non è in dissesto;

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

NESSUNA VARIAZIONE RISCONTRATA

- che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Pari a 544,064,54

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

ANNO 2018 577,379,44

ANNO 2017 213.093,14

L'ente **ha provveduto** ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019.

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro zero
Alla sistemazione di tali sospesi **si è provveduto** come indicato nel principio contabile 4/2.

L'ente **non effettuato operazioni di** anticipazione di tesoreria.

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019 è stato di euro zero

Tempestività pagamenti

L'ente **ha** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro **666,163,81**

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro **180,896,01** mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro **191,267,73** come di seguito rappresentato:

Risultato di competenza di parte corrente	170,332,63
Equilibrio di bilancio di parte corrente	166,478,60
Equilibrio complessivo di parte corrente	176,850,32
Risultato di competenza in c/ Capitale	37,847,40
Equilibrio di bilancio in c/Capitale	14,417,41
Equilibrio Complessivo in Capitale	14,417,41
Risultato di competenza	208,180,08
Equilibrio di Bilancio	180,896,01
Equilibrio complessivo	191.267,73

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Gli scostamenti sono relativamente poco rilevanti. Il che fa ritenere, allo scrivente, che l'ente abbia fatto una buona capacità previsionale e lo stesso dicasi per l'attività di riscossione.

Nel 2019, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **non ha rilevato** irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019) la seguente

situazione:

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

1. la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
2. la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
3. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
4. la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
5. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
6. l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
7. la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti **24,054,22**

Fondo Pluriennale Vincolato per spese c.to capitale **168,657,52**

Il FPV in spesa c/capitale è **stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è **conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un **avanzo** di Euro **666,163,81**, come risulta dai seguenti elementi:

Fondo di cassa al 1° Gennaio	577,379,44
Riscossioni residui e competenza	1.433.137,79
Pagamenti residui e competenza	1.466.452,69
Saldo di Cassa al 31 Dicembre	544,064,54
Fondo di cassa al 31 Dicembre	544,064,54
Residui attivi	478,677,34
Residui passivi	330,489,56
FPV spese correnti	26,088,51
FPV spese c/ capitale	
Risultato di Amministrazione	666,163,81

2. Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2016	572.673,78
2017	593,229,10
2018	702,447,44

//

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- Vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di

bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. N 19 del 26/03/2020. munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione **ha verificato** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È **stata verificata** la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. N 16 del 28/02/2020 ha comportato le seguenti variazioni:

Elenco

Importo

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019
provenienti dalla gestione dei residui 202,036,36
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019
provenienti dalla gestione di competenza 1,231,101,43
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019
provenienti dalla gestione dei residui 136,971,52
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019
provenienti dalla gestione di competenza 1,329,481,17<

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza **è stato** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;

- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che **è stato** adeguatamente ridotto il FCDE.

Al riguardo si osserva che la procedura riscontrata è apparsa corretta e rispettosa della normativa vigente.

dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Si riscontra un andamento "normale" rispetto alle riscossioni.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

: Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

***N.B.** Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.*

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- *le economie di spesa;*
- *tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,*
- *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro **215,896,05**

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 **non è emerso**, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente, ai sensi dell'art. 39 ter della dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 **non ha registrato** un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto

all'esercizio precedente.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene che visto il numero esiguo di contenziosi, riscontrato dai dati storici, il mancato accantonamento pare giustificato anche se non prudente.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013.

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

Il fondo è stato calcolato in relazione ai risultati di bilancio d'esercizio 2018 dei seguenti organismi, applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge 147/2013 e al comma 2 dell'art.21 del d.lgs.175/2016:

In relazione alla congruità delle quote non accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, seppur poco prudente, la decisione appare in linea con i risultati conseguiti dalle partecipate. Il rischio di ripianare perdite pare alquanto remoto.

Fondo indennità di fine mandato

E' stato costituito un fondo per indennità di fine mandato. L'accantonamento è stato pari a € 1.301,47. Il totale del fondo al 31.12.2019 è pari a € 4.772,06

Fondo rinnovi contrattuali

Non è stato costituito un fondo rinnovi contrattuali.

Altri fondi e accantonamenti

Non esistono altri fondi

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali probabili.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni pari a € **583,657,52**

In merito si osserva : dall'analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo si nota una discreta economia di competenza.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti (impegni /accertamenti).

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Quota capitale rimborsato anno **€ 39.727,79**

nessun nuova accensione di mutui

L'ente nel 2019 **non** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ha pertanto destinato i proventi derivanti dall'alienazione di patrimonio al finanziamento della spesa corrente.

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate: non esistono

L'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, **non risultano** casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale). In caso risulti evidente tale fattispecie indicare i relativi riferimenti e motivazioni.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è pari allo 1,68% rispetta i parametri consentiti.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente **non ha** ottenuto nel 2019, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di euro dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsì con un piano di ammortamento a rate costanti di anni.

L

Contratti di leasing

L'ente **non ha** in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato:

Strumenti di finanza derivata

L'Ente **non ha** in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha** predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8/, D.L. n.112/2008. In quanto già espresso nei punti precedenti

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 155,711,20
- W2* (equilibrio di bilancio): € 86,432,45
- W3* (equilibrio complessivo): € 105,525,63

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori **con finalità meramente conoscitive**.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

Residui € 39.959,90

Riscossioni € 39.959,90

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono pari a Euro 381.569,80 in linea rispetto a quelle dell'esercizio 2018 per i seguenti motivi: consolidato trend accertato

Le somme rimaste a residuo per IMU:

€ 189.048,46

In merito si osserva che grazie all'attività di accertamento i residui vengono riscossi in modo annuo garantendo un costante flusso di entrate.

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari a € 6.951,68 sono in linea rispetto a quelle dell'esercizio 2018 per i seguenti motivi: nessuna variazione degna di nota

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per Tasi è stata la seguente:

€ zero

In merito si osserva conclusioni analoghe a IMU

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari a € 231.312,00 sono in linea rispetto a quelle dell'esercizio 2018 per i seguenti motivi: nessuna variazione degna di nota

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per Tari è stata la seguente: € 187.183,69

In merito si osserva di prestare molta attenzione alla riscossione di detto tributo. Come spesso si riscontra, tale tributo evidenzia un livello di evasione maggiore

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti hanno subito la seguente evoluzione:

Previsti € 60.000,00 Accertati 64.946,34 Applicati 56266,55

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è pari a zero.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate hanno subito la seguente evoluzione:

Previsti € 10.000,00 Accertato 7.219,39

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

Spese per segnaletica stradale € 3.185,04

Previdenza complementare personale Polizia municipale € 244,14

Manutenzione ordinaria strade € 180,51

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: zero da riscuotere

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono di Euro 37.871,05 in linea rispetto a quelle dell'esercizio 2018 per i seguenti motivi: situazione invariata

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

€ 9.272,69

In merito si osserva può essere causata da ritardi fisiologici di incasso. Si consiglia di monitorare attentamente le riscossioni.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa. Bisogna, comunque, prestare la dovuta attenzione anche ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specificata destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una conseguente economia di spesa, con una carenza di impegno solo apparente

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all'esercizio successivo).

L'Organo di revisione **ha** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione **ha** rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2019 l'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

(

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e avendo raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuto, ai sensi dell'art. 21- bis del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) all'articolo 6, comma 7 (*studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009*), comma 8 (*relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009*), comma 9 (*divieto di effettuare sponsorizzazioni*) e comma 13 (*spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009*);

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (*riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni*).

Inoltre, l'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019 e il bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell'art.1 comma 905 della Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (*obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a 40.000 abitanti*);

b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali*);

c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (*limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009*);

d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (*vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali*);

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011*);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (*vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili*).

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati **recano** l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, **non ha proceduto** alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione dà atto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2019 *(nel caso in cui i dati relativi all'esercizio 2019 non fossero ancora disponibili, fare riferimento a quelli dell'esercizio 2018)* e nei due precedenti.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

- AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione; € 0
- AB Immobilizzazioni immateriali € 0,00
- AB Immobilizzazioni materiali € 3,981.628,60
- AB Immobilizzazioni Finanziarie € 0,00
- ACI Rimanenze; € 0
- ACII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità; € 0
- AC Crediti € 276,929,69
- AC Disponibilità liquide € 574,615,39
- ADI Ratei attivi; € 0,00
- AD2 Risconti attivi € 0,00
- PAI Fondo di dotazione € 1,009,035,92
- PAII Riserve € 3,482,754,86
- PAIII Risultato economico dell'esercizio; € 0,00
- PB Fondi per rischi ed oneri € 4,772,06

• PD1 Debiti da finanziamento	€	0,00
• PD2 Debiti verso fornitori	€	217,482,22
• PD3 Acconti;	€	0,00
• PD4 Debiti per trasferimenti	€	40,744,16
• PD5 Altri debiti	€	78,384,46
• PEI Ratei passivi;	€	0,00
• PEII Risconti passivi	€	0,00
• PEII1 Contributi agli investimenti	€	510,542,98
• PEII2 Concessioni pluriennali	€	0,00
• PEII3 Risconti passivi	€	0,00
• Conti d'ordine.	€	0,00

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Nessuna segnalazione

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente **ha** terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

In caso contrario nella relazione al rendiconto sono o non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in attesa di valutazione.

L'ente **si è dotato** di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: **esistono** rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

I beni dichiarati fuori uso ammontano ad euro zero

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a € **215,896,05** e il fondo svalutazione crediti pari. è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è o non è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Tali crediti **risultano** negli elenchi allegati al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Sono state mantenute a residuo le somme accertate in conformità ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia e difficile esazione, per l'equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative conseguenti ad eventuali stralci di crediti

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Pari a € **4,491,790,78**

Il patrimonio netto è così suddiviso:

Fondo dotazione	€	1,009,035,92
Riserve da risultato economico es. precedenti	€	343,209,30
Riserve da capitale	€	194,899,80
Riserve da permessi di costruire	€	871,379,46
Riserve indisponibili	€	2.073.266,30

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

Altri € 4.772,06

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (***rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui***);

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)

- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione **sono** illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Il revisore certifica che non risultano emerse irregolarità non sanate.

Gli elementi considerati sono:

- *verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della realizzazione dei programmi*
- *economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;*
- *economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;*
- *indebitamento dell'ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di rinegoziazione;*
- *gestione delle risorse umane e relativo costo;*
- *gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate,*
- *attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio;*

*qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.);
adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
mancata applicazione di sanzioni a seguito del non rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.*

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione

L'Organo di revisione

